

Resoconto del Convegno su

LA RIFORMA DELLO SPORT

SVILUPPI NORMATIVI, OPPORTUNITA' E SFIDE

Avellino, 8 Aprile 2019

Il 15 febbraio 2019, il Consiglio dei Ministri ha presentato alla Camera il disegno di Legge, n. 1603/2019, di seguito stralciato in 1603 *bis* e 1603 *ter* sulla riforma dell'ordinamento sportivo.

L'Associazione Italiana Avvocati dello Sport ("AIAS"), lo *Sports Law and Policy Centre* ("SLPC") e la *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* ("RDES") hanno colto l'occasione per riunire a convegno autorevoli rappresentanti del mondo sportivo, di quello forense, accademico e scolastico. Gli illustri relatori hanno esaminato i punti essenziali del disegno di legge mettendo in risalto le novità più significative, le criticità ma anche le opportunità per le associazioni e le società sportive, gli atleti, le pubbliche amministrazioni, le scuole e, in generale, tutte le figure professionali che operano nel mondo dello sport.

I lavori sono stati aperti dal Presidente dell'*Ordine degli Avvocati di Avellino*, **Avv. Fabio Benigni** che ha dato il benvenuto agli oltre 160 partecipanti provenienti da tutta la Campania ed ha ringraziato l'AIAS per aver scelto Avellino e il suo tribunale per la sede del convegno in una materia così importante.

Di seguito, per conto di *AIAS Campania e Avellino*, gli **Avv. Gerardo Russo** e **Alfonso Laudonia** e la **Dr.ssa Alessandra Criscitiello**, hanno dato il benvenuto ai colleghi invitandoli a far parte dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport contribuendo in maniera attiva ai suoi scopi associativi, ovvero la formazione e la specializzazione degli avvocati in un settore tanto interessante quanto complesso come quello dello Sport a causa delle sue specificità.

Il **Dr. Carmine Mellone**, Presidente regionale del *Comitato Italiano Paralimpico* ("CIP") – Campania, ha sottolineato il ruolo istituzionale e le funzioni sia del *Comitato Olimpico Nazionale Italiano* ("CONI") sia del CIP in quanto enti pubblici auspicando la massima coordinazione fra di loro per il bene dello sport e dei valori fondamentali che esso rappresenta. Ha quindi invitato i giuristi presenti ad approfondire le problematiche del mondo paralimpico e a prestare i loro servizi a favore delle federazioni e degli atleti che ne fanno parte.

L'**Avv. Raffaele Tecce**, a nome dell'*Associazione Italiana Giovani Avvocati* - sezione di Avellino, ha evidenziato la funzione sociale e culturale dello Sport mentre l'**Avv. Francesco De Beaumont**, a nome e per

conto della *Fédération Internationale de l'Automobile*, ha criticato il disegno di legge oggetto del convegno in quanto presenta aspetti di dubbia costituzionalità omettendo di considerare che le Federazioni hanno proprie peculiarità con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche degli impianti di riferimento da cui non è possibile prescindere. Inoltre il legislatore non ha considerato che le norme Federali nazionali vanno necessariamente raccordate a quelle delle Federazioni internazionali di riferimento. Infine, egli ha sottolineato la necessità di una profonda revisione delle norme in materia di giustizia sportiva.

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, **Prof. Aurelio Tommasetti**, ha ricordato l'imminenza delle Universiadi in Campania e le opportunità in termini di sviluppo che si aprono per le Comunità locali in concomitanza di questo prestigioso evento. Egli ha evidenziato le tante discipline praticate dagli studenti dell'Università degli Studi di Salerno, alcune di nicchia, come la scherma, ma che hanno un alto potenziale attrattivo. Ha quindi riferito sugli interventi di ammodernamento e di riqualificazione degli impianti sportivi, ricordando che sono stati spesi due milioni e mezzo di euro per potenziare le infrastrutture e per realizzare una Cittadella dello sport, all'interno del campus dell'Università di Salerno. Saranno circa 8.000 gli atleti partecipanti alla Universiadi, molti dei quali iscritti al Corso di studi in scienze motorie. Verrà realizzato un presidio ospedaliero con 1600 studenti volontari. Nel Campus verrà anche inaugurato il Villaggio degli atleti che potranno godere di strutture confortevoli. Infine, il Magnifico Rettore ha riconosciuto all'AIAS i meriti per aver percorso i tempi sulla discussione su tematiche estremamente interessanti e complesse dell'ordinamento sportivo.

Dopo i saluti istituzionali, si è svolta la prima tavola rotonda moderata dall'**Avv. Michele Colucci**, Direttore Scientifico dello *Sports Law and Policy Centre* e Presidente Onorario dell' *Associazione Italiana Avvocati dello Sport*.

L'Avv. Colucci ha ricordato che la riforma attualmente all'esame della Camera dei Deputati persegue obiettivi ambiziosi che devono però essere perseguiti nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle associazioni sportive: le parole chiave del disegno di legge sono «semplificare» «riordinare» e «riformare» con riferimento particolare al mondo dei dilettanti, ovvero quelli che la FIFA definisce “*the ones who play for fun*” (coloro che giocano per divertirsi”).

Da un lato, gli atleti indipendentemente dal loro status di professionisti o dilettanti, nel momento in cui risponderanno a determinati requisiti, avranno riconosciuti i loro diritti in materia assicurativa e previdenziale. Dall'altro lato, gli enti sportivi in generale potranno godere di ulteriori benefici contabili, amministrativi e fiscali.

Egli ha aggiunto che l'ambito di applicazione della riforma è molto ampio in quanto riguarda la definizione delle competenze (molto più limitate) del CONI dopo la creazione della società “*Sport e Salute*”, il rapporto di lavoro sportivo, gli agenti, le norme contro la violenza in occasione di eventi sportivi, la sicurezza nella costruzione e nell'esercizio di impianti sportivi e, infine, quella che per lui è la novità più significativa, la creazione di centri sportivi scolastici.

Infatti, le scuole, di ogni ordine e grado, quindi non solo quelle superiori con indirizzo sportivo, avranno la possibilità di creare delle entità che coinvolgano in maniera strutturata e più formale rispetto ad oggi, i dirigenti scolastici, i docenti, ma anche gli studenti e i loro genitori per la realizzazione di progetti e di iniziative nello sport.

Idealmente, secondo l'Avv. Colucci, questi centri sportivi scolastici dovranno essere aperti alle Comunità locali e coinvolgere in maniera più diretta tutte le associazioni sportive che insistono sul territorio (CONI, federazioni a livello regionale, scuole calcio, palestre, circoli, associazioni di allenatori, preparatori atletici) per poter sviluppare al meglio dei progetti che siano quanto più possibile inclusivi.

Inoltre, tali progetti potrebbero poi estendersi a partners europei nell'ambito ad esempio del programma *l'Erasmus per Sport*, idea lanciata al Parlamento europeo nel 2010 dallo stesso relatore e che già da anni costituisce una bellissima realtà nel panorama internazionale.

I centri sportivi scolastici, potrebbero organizzare ad esempio dei tornei internazionali arricchiti da corsi di lingua ma anche seminari in lingua su materie specifiche come lotta al doping, *fair play*, nutrizione e procedure di pronto soccorso, insieme a scuole e a squadre di giovani atleti dilettanti provenienti da altri Paesi.

I giovani atleti e studenti farebbero così una esperienza unica dal punto di vista umano, sociale ed educativo.

Sulla base di queste considerazioni, l'Avv. Colucci ha dato la parola all'**On. Cosimo Sibilia**, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ("LND") e Vice Presidente Vicario della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC").

L'autorevole relatore ha esordito sottolineando che la riforma mira alla valorizzazione degli atleti. In tal senso numerose sono le iniziative della LND volte a favorire la formazione sportiva ma anche la crescita e l'educazione dei giovani atleti. Lo Sport, infatti, ha una forte connotazione sociale e la Lega Nazionale Dilettanti è pienamente consapevole del ruolo che svolge in termini di aggregazione sociale e civile. In questa prospettiva, significative sono le funzioni della nuova società "Sport e benessere" e i servizi che è chiamata ad offrire non solo agli atleti ma a tutti i cittadini amanti dello sport. Tuttavia, la mancanza di finanziamenti adeguati, ha sottolineato il Presidente Sibilia, rappresenta un problema dal momento che un ente di diritto pubblico come il CONI con la riforma in discussione perderebbe quattrocento milioni di euro dal budget che in passato gli era riconosciuto per il raggiungimento dei suoi fini sportivi. Inoltre, egli si è soffermato sull'insolvenza economica di alcune società di calcio che rappresenta, attualmente, una grande preoccupazione per la Federazione Italiana Giuoco Calcio di fronte al dilemma sul numero di squadre partecipanti al campionato. L'illustre relatore ha terminato il suo intervento con un'ultima riflessione sui rapporti tra sport e scuola. I Dirigenti scolastici sanno che esiste una condizione senza la quale il rendimento dell'allievo non migliorerà se non dedicherà il tempo adeguato a sviluppare le proprie capacità psicofisiche praticando sport. Soprattutto, uno studente avveduto in grado di ottenere buoni risultati a scuola e nell'attività sportiva peserà meno, in termini economici, sui servizi di assistenza sanitaria pubblica.

Partendo proprio da quest'ultima osservazione, la **Dott.ssa Lucia Forino**, Dirigente scolastica del Liceo Classico "Publio Virgilio Marone" di Avellino, ha puntualmente sottolineato che nell'opera riformatrice dell'odierno legislatore sono chiamati a collaborare non solo i licei, ma tutte le scuole di ogni ordine e grado, con chiaro invito a partecipare esteso anche alle famiglie degli allievi. A far data dal 1997, in virtù dell'autonomia organizzativa riconosciuta alle scuole, si è proceduto ad una riqualificazione delle infrastrutture nel loro complesso, incluse le palestre. Purtroppo, il lavoro è rimasto incompleto, dal momento che nella pratica non c'è la possibilità di gestire autonomamente la spesa. Dunque, le ambizioni dei buoni propositi - naturalmente improntati all'efficienza - vengono frenate dai limitati poteri di spesa. Oggi, purtroppo, l'importanza delle attività ludico motorie è andata perduta. Non esiste più la strada come gioco, ma il gioco odierno è quello davanti ai computer, la vita sedentaria con netto peggioramento della qualità della vita. Lo sport può e deve rappresentare il cambiamento, il ritorno alle origini, la salvaguardia del benessere psico-fisico degli studenti. Lo sport insegna il sacrificio, la disciplina, il rigore e le dinamiche del mondo sportivo si riflettono sul senso di aggregazione.

A seguito delle brillanti relazioni del Presidente Sibilia e della Prof.ssa Forino, l'Avv. Colucci ha auspicato un maggiore co-ordinamento fra enti pubblici, scuole, federazioni, leghe e clubs volte a rafforzare la formazione dei giovani atleti e studenti.

Il Prof. Piero Sandulli, Ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi di Teramo e Presidente della Corte sportiva di Appello della FIGC, ha ricordato che finalmente al diritto dello sport è stato riconosciuto il giusto valore scientifico mentre in passato era considerato una materia minore. Egli ha salutato positivamente l'iniziativa del Governo in un settore nel quale le regole sono quasi sempre intervenute a causa della necessità imposta dall'emergenza, che ha dettato soluzioni non sempre meditate. La ricerca di un quadro organico e ben ponderato è auspicabile e va incoraggiata, nella speranza che essa possa correggere soluzioni estemporanee che, nel tempo, sono intervenute, talvolta stratificandosi tra loro e offrendo all'interprete difficili chiavi di lettura.

Tuttavia, il Prof. Sandulli ha sottolineato alcuni aspetti negativi della riforma. In particolare, egli si è soffermato sulla marginalizzazione del ruolo del Comitato olimpico. Invero, attualmente il CONI costituisce il punto di riferimento non solo della struttura dello sport italiano, ma anche il terminale esofederale della giustizia sportiva. Conseguentemente il suo accantonamento e la sostituzione della sua funzione con un rapporto diretto tra la neo costituita società "*Sport e salute*" e le singole federazioni non può non lasciare intravedere anche la necessità della riorganizzazione del tema della giustizia sportiva. Questo perché non assumendo più un ruolo centrale nell'ambito dell'organizzazione sportiva, il CONI non potrebbe assolvere alla sua funzione di snodo tra la giustizia sportiva federale e la giurisdizione statale. Inoltre, egli ha evidenziato l'assenza di un luogo dove possano essere esercitate le funzioni di conciliazione e di giudizio attualmente assegnate al Comitato olimpico.

Ulteriore perplessità suscita, secondo l'autorevole accademico, la circostanza che alla giustizia sportiva non sia stato fatto alcun riferimento nell'ambito delle deleghe, previste nel disegno di legge.

Infine, resta l'enorme perplessità dovuta all'assenza della funzione centrale del CONI per cui lo sport italiano è lasciato alla gestione delle singole federazioni, senza il controllo ed il coordinamento delle stesse, oggi operato dalla Giunta nazionale del CONI. Al riguardo, va, infatti, fermata l'attenzione non esclusivamente sulle federazioni che gestiscono gli sport più popolari e presenti nei media, ma in particolare su quelli meno reclamizzati e perciò più bisognosi di coordinamento.

Sulla scia del Prof. Sandulli, il **Prof. Avv. Salvatore Sica**, Ordinario di Diritto Privato e titolare della cattedra di Diritto dello Sport presso l'Università degli studi di Salerno, è intervenuto catturando subito l'attenzione dei partecipanti sul concetto di "*settorialità del diritto dello sport*" e sulla difficoltà nel procedere ad una corretta interpretazione del disegno di legge in discussione. Pertanto, egli ha articolato un giudizio fortemente critico e ha ritenuto il tentativo di riforma del diritto dello sport, seppur apprezzabile, minato dalla distrazione degli stessi operatori del Governo. L'autorevole relatore ha espressamente fatto riferimento a quella prassi – da lui stesso definita – "*legislazione omnibus*" e che rischia di tradursi in una "*prevedibile sciatteria*". Inoltre, ha considerato l'esplosione del dilettantismo e dell'organizzazione imprenditoriale delle società di calcio un fenomeno giuridico incontrollato mentre i contenziosi sul c.d. titolo sportivo rappresentano un esempio tipico di conflitto di interessi. Il disegno di legge n.1603/2019, secondo il Prof. Sica, ha sviluppato male tutte le soluzioni a queste vicende giuridiche ed economiche. Egli ha rivendicato l'autonomia del Diritto dello sport ed ha individuato le Federazioni sportive come gli unici organismi deputati a pronunciare l'ultima parola sul concetto di titolo sportivo come *asset* patrimoniale o meno. Infine, il Prof. Sica ha sollevato identiche perplessità sul concetto di doppia iscrizione per il Procuratore sportivo nel relativo registro e per il Professionista nel relativo Albo di appartenenza.

L'**Avv. Luca Miranda**, componente dell'ufficio legale dell'*Associazione Italiana Calciatori*, ha esaminato gli aspetti critici del disegno di legge e ha analizzato il nesso tra i principi giuslavoristici e il lavoro sportivo. In particolare, egli ha evidenziato la mancanza di copertura previdenziale per l'attività svolta in forma dilettantistica. Ha sottolineato con rammarico la nuova occasione persa per il legislatore di poter dare degli *input* chiari e precisi alla riforma. Ha preso atto della genericità del testo normativo che "mette nel

calderone” una serie di argomenti senza dare quella chiave di principio sulla delega e sull’effettiva attuazione della normativa. Il disegno di legge n. 1603/2019 non riconosce ufficialmente una parità di trattamento tra atleti professionisti e dilettanti ed è privo di proposte dirimenti in tema di discriminazione tra categorie di lavoratori sportivi. Inoltre, egli ha evidenziato come, dalla lettura del testo, non si comprenda quale sia il reale obiettivo lavoristico del legislatore; ovverosia se si voglia ricondurre, come sarebbe auspicabile, l’istituenda categoria del lavoratore sportivo nell’alveo della subordinazione oppure se si voglia teorizzare la creazione di *tertium genus lavoristico* e, dunque, di un lavoratore sportivo destinato ad iscriversi alla gestione separata dell’INPS, con ovvie ricadute in termini di tutele reali e previdenziali. La domanda cui il legislatore non dà alcuna risposta nel disegno di legge delega è, pertanto, quella centrale, ossia se si intenda considerare il neo-lavoratore sportivo, al di fuori degli schemi del professionismo di cui alla legge n. 91/198, un lavoratore subordinato o autonomo. Al momento, purtroppo, l’unica certezza è che siamo di fronte a un disegno di legge dai molteplici risvolti critici e che nella sostanza manca anche delle direttive relative alle rappresentanze sindacali le cui funzioni sono state tralasciate e non delineate. Analogamente, sono state evidenziati alcuni profili di possibile incostituzionalità dell’intervento normativo, in particolare, in relazione all’art. 117 della Costituzione, non apparendo sufficientemente assicurato il riparto delle competenze tra Stato e Regione in tema di ordinamento sportivo.

Di seguito, l’**Avv. Salvatore Civale**, Presidente dell’ *Associazione Italiana Avvocati dello Sport*, ha aperto i lavori della seconda tavola rotonda ricordando che proprio ad Avellino, nel 2014, nacque l’idea di un’Associazione Italiana di Avvocati dello Sport. Nel corso degli anni l’AIAS ha organizzato oltre cento convegni in tutta Italia e ha dato vita a sedici coordinamenti nazionali volti a perseguire le finalità dell’AIAS ovvero sensibilizzare la categoria degli avvocati in materia di diritto dello sport.

L’**Avv. Giacinto Pelosi**, Presidente del Collegio Arbitrale Lega Nazionale Professionisti Serie B della FIGC, ha rilevato che il contenuto del disegno di Legge sembra scritto senza una pregressa base di studio giuridico. Infatti, il disegno di legge prevede poteri molto ampi e vaghi a favore del Governo, tali da far sorgere diversi dubbi di legittimità costituzionale in violazione dei limiti che impone l’art. 76 della Costituzione, e cioè la “*determinazione di principi e criteri direttivi*”, il “*tempo limitato*” e “*gli oggetti definiti*”.

Infatti, se è vero che per ciascuna ipotesi di delega sono enunciati principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell’emanazione dei decreti legislativi, la loro genericità lascia un eccessivo margine di discrezionalità al legislatore delegato, mancando direttive vincolanti e ragionevolmente limitatrici di tale discrezionalità, per poter svolgere adeguatamente il compito di riempimento normativo che la legge-delega gli assegna.

Quanto al tempo entro cui il Governo dovrebbe attuare la delega, un anno per l’adozione di ciascun decreto legislativo più ventiquattro mesi per l’adozione di “disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi” non sembrano coincidere col concetto di “tempo limitato” indicato nell’art. 76 della Costituzione, pur dovendosi ricordare che il Parlamento può prorogare, anche reiteratamente, il termine per l’esercizio della delega.

Anche la generica espressione “disposizioni integrative e correttive”, che sarà possibile emanare nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno (uno o più) degli emanandi decreti legislativi, pone non pochi dubbi di legittimità costituzionale, perché non precisa se tali “disposizioni” dovranno o potranno a loro volta essere emanate sotto forma di decreti legislativi con il potere derivante dalla stessa legge di delega o nella forma di atti amministrativi che, in quanto tali, avrebbero forma e sostanza di un’illegittima sub-delegazione.

Ed ancora, quanto alla necessità che gli “oggetti” dell’esercizio delegato della funzione legislativa siano “definiti”, le rubriche o epigrafi di ciascun articolo del disegno di legge sono esse per prime talmente generiche da essere riferibili, per ciascuna ipotesi di decreto legislativo, ad una materia vastissima inidonea a

far individuare quali possano essere i confini entro cui potrà esplicitarsi l'attività normativa del Governo e quali siano le indicazioni del Parlamento, sia pure implicite, per esso vincolanti.

Di seguito, l'**Avv. Lucio Giacomardo**, responsabile dell'Ufficio Legale della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC, dopo una breve ed incisiva analisi della portata del disegno di legge, si è interrogato sulla disciplina effettivamente applicabile al titolo sportivo, considerandolo un *asset* inteso come bene immateriale e, dunque, non come bene aziendale di natura prettamente economica. Egli ha osservato che se fosse soltanto un *asset* aziendale non potrebbe rimanere di stretta appartenenza dell'Ordinamento sportivo. Ha richiamato le Norme Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio ("NOIF") e ha messo in evidenza il conflitto tra norme sulla disciplina applicabile al titolo sportivo per giungere alle seguenti considerazioni: il titolo sportivo si conquista, come bene immateriale, durante una competizione sportiva e viene assegnato soltanto con la legge del campo. Dunque, il titolo sportivo è di esclusiva appartenenza dell'ordinamento dello Sport. In conclusione, lo stimato professionista non ha risparmiato critiche all'attuale giurisprudenza che definisce "creativa", perché s'impegna ad inventare fattispecie giuridiche non ancora disciplinate dall'odierno Legislatore.

E' stata poi la volta dell'**Avv. Marco Longobardi**, Senior Manager, PwC TLS Avvocati e Commercialisti, Commissione Vertenze Arbitrali, Federazione Italiana Pallacanestro, che si è pronunciato sui profili tributari del disegno di legge. In particolare, egli ha fatto riferimento all'art. 4 del disegno di legge del 15 febbraio 2019 dando evidenza dell'assenza dei requisiti di quella che dovrebbe essere la nuova figura del lavoratore sportivo e della obiettiva impossibilità di disciplinare, all'interno dell'ordinamento sportivo, profili tributari che trovano la propria fonte (tra l'altro) nel DPR 917/1986 (TUIR). Il relatore ha altresì evidenziato che l'invocata necessità di introdurre il principio di "specificità dello sport" (art. 4 comma 1 lett. b) non tiene conto dell'immanenza del predetto principio nel nostro sistema. A tale proposito ha evidenziato che l'autonomia dello sport è riconosciuta dalla Legge 280/2003 e dalle disposizioni di carattere tributario tra cui il recente DL 119/2018 in materia di pace fiscale che prevede all'art. 7 strumenti di deflazione del contenzioso tributario anche per le ASD e SSD sportive. Inoltre si è soffermato sulla recente ordinanza della Cassazione n. 2144 del 25 gennaio 2019 in tema di tassazione, ai fini IRAP, delle plusvalenze derivante dal trasferimento di calciatori ("alienazione di immobilizzazioni") al fine di dimostrare che anche la giurisprudenza di legittimità riconosce espressamente la specificità ed autonomia dello sport tanto che la predetta sentenza (a pag. 3 delle motivazioni) rinvia ad un'interpretazione dell'articolo 5 comma 1 della Legge n. 91 del 1981 da parte della FIGC. Infine, il relatore si è soffermato sull'attuale forma di tassazione dei compensi derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'immagine degli atleti professionisti e sul contrasto relativo al corretto inquadramento dei predetti compensi nelle categorie reddituali di cui agli art. 49 e ss del TUIR con particolare riferimento al rapporto sportivo professionista- sponsor.

L'**Avv. Carmelo Bifano**, Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore Privato, ha innanzitutto chiarito ai partecipanti le funzioni e le finalità degli enti bilaterali nell'ambito dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, di primo e di secondo livello.

Ha illustrato l'attuale situazione del mercato del lavoro ragionando sull'importanza della formazione continua nel lavoro, attirando l'attenzione dei partecipanti sull'esistenza di un CCNL per i dipendenti del mondo dello sport, negli ambiti profit e no profit.

Ha fatto quindi un preciso e dettagliato distinguo tra operatori esperti, quali allenatori, preparatori, e operatori complementari come magazzinieri e addetti al campo. Ha analizzato quindi l'art. 4, lettera C, del disegno di Legge n. 1603/2019, che fa riferimento alla figura del "lavoratore sportivo" e alla disciplina di riferimento che deve essere sempre la stessa applicabile, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'atleta.

Di seguito, l'Avv. Bifano ha approfondito il concetto di valorizzazione della professione basata sulla formazione del lavoratore. Egli ha ricordato che tale valorizzazione non può prescindere dal rispetto dei principi di parità di trattamento tra i lavoratori e di non discriminazione tra aventi pari dignità. Successivamente, ha elencato e rappresentato i servizi di Welfare svolti dagli Enti Bilaterali che hanno come unica finalità quella di preservare e tutelare il valore sociale dello sport. Ha infine concluso il suo intervento, descrivendo il meccanismo di autofinanziamento del Welfare attraverso l'operato degli Enti Bilaterali ai quali è riconosciuto potere contrattuale, in qualità di Parti sociali.

L'Avv. **Eduardo Chiacchio**, dopo gli elogi all'AIAS per gli apprezzati convegni organizzati in tutta Italia, ha narrato le vicende sportive e giudiziarie dell'Avellino Calcio che sono sintomatiche dei problemi che interessano oggi il calcio italiano. Come Legale della squadra irpina ricorda i ricorsi presentati al TAS di Losanna per difenderne il titolo sportivo. In particolare, fa un racconto di carattere tecnico-giuridico e sportivo a far data dalla stagione 2016/17 con l'ammissione al Campionato di Serie B della squadra biancoverde. Poi, le vicende giudiziarie per presunte frodi sportive. La Procura Federale chiedeva la retrocessione dell'Avellino Calcio. Invece, la Società fu sanzionata con due punti di penalizzazione. L'Avellino fu riammesso in Campionato. Tuttavia, nell'anno 2017/18, dopo la meritata conquista della permanenza in Serie B e dopo quattro giorni dalla fine del campionato si è aperto un nuovo caso giudiziario conclusosi con proscioglimento. parola Sulla scia di quanto detto dall'autorevole relatore, l'Avv. **Giampaolo Calò**, anch'egli come legale dell'Avellino Calcio ha auspicato una nuova dignità per la società sportiva in attesa dell'udienza del 30 aprile 2019 davanti al Collegio di Garanzia dello Sport a Roma. Ha quindi offerto una rilettura sulla materia delle fidejussioni in ambito sportivo, mettendo in risalto le criticità del sistema e auspicando delle soluzioni ragionevoli ed efficaci sul piano normativo sportivo.

L'ultimo intervento è stato affidato all'Avv. **Alfonso Laudonia**, Coordinamento AIAS Campania, Sezione di Avellino, che dapprima ha esaminato il contenuto dell'art. 6 del disegno di Legge 1603/2019 in tema di DASPO. In particolare, il giovane e brillante professionista ha manifestato il favore verso il *restyling* dell'impianto normativo ormai trentennale. Tra le principali novità, ha evidenziato come il disegno di legge chiarisce i presupposti applicativi del "DASPO" (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive), che ora si estende anche ai soggetti la cui pericolosità sociale si è manifestata *aliunde* rispetto la manifestazione sportiva. E' stato anche ampliato il ventaglio dei reati presupposti alla emanazione del provvedimento DASPO con l'introduzione della rissa ex art. 588 c.p. e dei reati con finalità di terrorismo. Ancora, importanti chiarimenti riguardano la possibilità di applicare istituti equipollenti al DASPO emessi da altro Stato dell'Unione Europea per manifestazioni che si svolgono in Italia e la possibilità per le forze di Polizia italiane di investigare, ai fini dell'emanazione di un provvedimento DASPO, su fatti accaduti all'estero. Ancora, l'Avvocato ha ricordato gli aumenti di durata del DASPO per i recidivi che vanno da sei ai dieci anni a fronte degli attuali da cinque ad otto. Aumentata anche la durata in caso di violazione della misura con un innalzamento dagli attuali otto a dodici anni. Da apprezzare sono anche i chiarimenti resi in tema di riabilitazione improntati ad una costante ed effettiva buona condotta nonché la volontà legislativa di riorganizzare e semplificare la materia in un Testo Unico.

I lavori si sono conclusi con i ringraziamenti da parte dell'Avv. Salvatore Civale e dell'Avv. Michele Colucci a tutti i relatori che in tempi ristretti hanno saputo attirare l'attenzione dei presenti sui punti cruciali del disegno di legge 1603/2019, offrendo loro spunti di riflessione interessanti su temi da approfondire nel dettaglio nell'occasione dei prossimi eventi dell'Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Avv. Massimo Caputi

AIAS Campania

Avv. Michele Colucci

Presidente Onorario AIAS